

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

Comune di Massa

Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone per l'occupazione di aree destinate a mercati

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-847)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 16/02/2021.

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni.....	1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	1
Art. 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile.....	3
TITOLO II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	3
Capo I - Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.....	3
Art. 3 - Presupposto del canone	3
Art. 4 - Soggetto obbligato	3
Art. 5 - Determinazione del canone	4
Art. 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata	5
Art. 7 - Tariffe	6
Art. 8 - Esenzioni previste dalla legge	6
Art. 9 - Termini e modalità di pagamento del canone	8
Art. 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive	8
Capo II - Delle occupazioni	10
Art. 11 - Categorie di occupazione	10
Art. 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni.....	10
Art. 13 - Particolari tipi di occupazione	10
Art. 14 - Occupazione d'urgenza.....	13
Art. 15 - Riduzioni	13
Art. 16 - Esenzioni regolamentari	14
Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie.....	16
Art. 17 - Piano generale degli impianti pubblicitari	16
Art. 18 - Classificazione del territorio in categorie.....	16
Art. 19 - Tipologie di diffusione pubblicitaria	17
Art. 20 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive	18
Art. 21 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità	18
Art. 22 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	19
Art. 23 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione	20
Art. 24 - Obblighi dei soggetti autorizzati	21
Art. 25 - Riduzioni	21
Art. 26 - Esenzioni regolamentari	22
TITOLO III CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE AI MERCATI	23
Capo I - Disciplina del Canone per l'occupazione di aree destinate a mercati	23

Art. 27 - Presupposto del canone	23
Art. 28 - Soggetto passivo	24
Art. 29 - Determinazione del canone	24
Art. 30 - Tipologie di occupazione in base alla durata	24
Art. 31 - Categorie di occupazione giornaliera.....	24
Art. 32 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni.....	25
Art. 33 - Tariffe.....	25
Art. 34 - Termini e modalità di pagamento del canone.....	25
Art. 35 - Occupazione abusiva	26
Art. 36 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche.....	26
TITOLO IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI	27
Capo I - Oggetto	27
Art. 37 - Oggetto	27
Capo II - Procedure amministrative	27
Art. 38 - Disposizioni generali in materia di procedimento	27
Art. 39 - Istanza.....	27
Art. 40 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza.....	28
Art. 41 - Istruttoria	29
Art. 42 - Adozione del provvedimento.....	30
Art. 43 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione	30
Art. 44 - Rilascio della concessione o autorizzazione	31
Art. 45 - Cauzione	31
Art. 46 - Obblighi dell'occupante.....	31
Art. 47 - Registro concessioni/autorizzazioni	32
Art. 48 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione.....	32
Art. 49 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione	32
Art. 50 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione	33
Art. 51 - Rinuncia e posticipazione della concessione	34
Art. 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione	35
Art. 53 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari	36
Capo III - Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva	37
Art. 54 - Rimborso del canone.....	37
Art. 55 - Sanzioni	37
Art. 56 - Riscossione coattiva.....	39
TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI	39
Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni.....	39

Art. 57 - Servizio delle pubbliche affissioni	39
Art. 58 - Tipologia degli impianti delle affissioni	39
Art. 59 - Pubbliche affissioni garantite	39
Art. 60 - Riduzioni	40
Art. 61 - Esenzioni.....	40
Art. 62 - Modalità di espletamento del servizio	41
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	41
Capo I - Disposizioni transitorie e finali.....	41
Art. 63 - Rinvio	41
Art. 64 - Disposizioni transitorie.....	42
Art. 65 - Allegati	42
Art. 66 - Entrata in vigore	42

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:
 - a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;
 - b) il Canone per l'occupazione di aree destinate a mercati, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.
2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Il Canone per l'occupazione di aree destinate a mercati sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.
5. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante o diffusore di messaggi senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
6. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2,

comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche qualora si tratti di occupazioni di suolo pubblico e/o diffusioni di messaggi pubblicitari, realizzati su strade provinciali, regionali o statali.

7. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

8. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi come previsto nei successivi articoli. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

9. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

10. Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione e le esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività oggetto del canone patrimoniale.

12. A tutti gli effetti di legge, la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al titolare della concessione/autorizzazione.

13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzia qualunque titolo.

14. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

15. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.

16. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, le funzioni relative alla gestione, al controllo, all'adozione degli atti di cui ai successivi articoli da 55 a 57 e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, dei canoni, sono svolte ai sensi dell'art. 5 del Regolamento delle Entrate Patrimoniali.

TITOLO II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I - Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Art. 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Massa e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Massa, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del

canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.

4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.

5. La disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, fino ad un massimo di otto cointestatari, salvo che non sia stato costituito il condominio.

6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Art. 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

5. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
9. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento, quindi, per ciascuna di esse.
10. E' considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

Art. 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare; le stesse possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. La durata massima dell'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio è fissata in anni 5 (cinque) dal giorno del rilascio della concessione e/o autorizzazione, salvo quanto previsto per i provvedimenti relativi ai passi carrabili per i quali viene prevista una durata massima di 15 (quindici) anni, fatto salvo quanto disposto da specifiche normative, altri regolamenti comunali, particolari procedure e/o convenzioni disposte dall'Amministrazione, senza pregiudizio per terzi e con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni. La concessione/autorizzazione può essere rinnovata a richiesta.
5. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Art. 7 - Tariffe

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 50,00 per metro quadrato.
2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,20 per metro quadrato.
3. Le tariffe standard di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:
 - della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
 - della classificazione delle strade e della tipologia dei mezzi pubblicitari, come riportato negli allegati al presente regolamento.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.
5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
6. Nella determinazione dell'importo complessivo dovuto del canone si tiene conto dell'arrotondamento all'Euro per eccesso o per difetto.

Art. 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia

stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto proprio;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle

vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1, presentano la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto.

Art. 9 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Massa, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet istituzionale del comune e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 1.000,00, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi.

5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 200,00.

6. Il Comune trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- difforni dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.

2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.

Capo II - Delle occupazioni

Art. 11 - Categorie di occupazione

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le categorie di occupazione riportate nell'allegato "A".

Art. 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in tre zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:

- Zona 1, che comprende "zone centrali di Massa e Marina di Massa";
- Zona 2, che comprende "zone periferiche non incluse nell'elenco zona 1";
- Zona 3, che comprende le "frazioni montane";

2. L'elenco delle strade e delle aree ricomprese nelle zone di cui al comma precedente è riportato nell'allegato "B" al presente regolamento.

Art. 13 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a) Occupazioni per attività commerciali

Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni sono effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune. Le occupazioni sono effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico–artistico–monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo da soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b) Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza interna del locale prospiciente al marciapiede, purché

rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano

particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali solo se non vietata in base alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione. L'occupazione di cui ai punti precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c) Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti agli esercizi pubblici

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore. Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria Tende fisse o retrattili, venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

d) Espositori

L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

e) Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia, C.I.L.A. o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o

spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apre cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

f) Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della strada e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dal Comune al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente. Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento. La superficie del passo carrabile da assoggettare a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il Comune, previa acquisizione dei nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

g) Accessi carrabili o pedonali a filo del manto stradale (passi a raso)

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata. Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili. I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere

esclusivamente quelli consegnati dal Comune ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992.

h) Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità ed alle aziende esercenti attività strumentali a questa

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas,

acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno. L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art. 14 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

Art. 15 - Riduzioni

1. Le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo, purché prive di appoggi e le occupazioni sottostanti il suolo, sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50%, tale riduzione non viene applicata alle occupazioni previste dall'art. 5 comma 3, in quanto per le stesse deve operare la tariffa specifica h) ed i) dell'art. 11.

2. Le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50%.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico delle Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: lunapark, circhi, ecc. le superfici sono ridotte del 50% fino a 100 metri quadrati del 75% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, del 90%

per la superficie oltre 1.000 metri quadrati. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sia per le occupazioni temporanee che permanenti sono calcolate al 10%.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico delle Attività edilizia: impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico/scarico mezzi, scavi, gru e piattaforme aeree mobili, la tariffa è ridotta del 5% in presenza di provvedimenti idonei a segnalare l'occupazione ai portatori di handicap.

5. Le occupazioni di carattere temporaneo che comportano la chiusura al traffico di strade per un periodo compreso tra la mezz'ora e le tre ore sono assoggettate ad una tariffa ridotta del 50%.

6. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente limitate nel traffico veicolare

per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

Art. 16 - Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

a) occupazioni di soprasuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;

b) intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici e all'efficientamento energetico;

c) occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;

d) aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;

e) occupazioni effettuate per attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n. 160;

f) occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono

escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui all'presente lettera;

g) opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;

h) opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;

i) opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;

j) occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare opere di urbanizzazione primaria o secondaria, escluse le opere di urbanizzazione a scomputo, per la durata dei lavori di realizzazione;

l) occupazioni relative a manifestazioni o iniziative promosse dal Comune o con patrocinio dell'Ente di carattere politico, sindacale, di culto, o celebrativo che non comporti attività di lucro su una superficie fino a mq. 10. La Giunta Comunale può, con motivata delibera, prevedere, per le manifestazioni di particolare interesse pubblico volte a valorizzare e promuovere la città dal punto di vista culturale, turistico o sportivo, la totale esenzione per le occupazioni temporanee da concedere. La delibera, in tal caso, dovrà obbligatoriamente indicare l'importo dell'esenzione concessa ai fini dell'assestamento della previsione di entrata del canone;

m) occupazioni con luminarie natalizie, addobbi e festoni effettuati in conformità delle prescrizioni rese dagli uffici comunali;

n) occupazioni con fioriere per arredo urbano di facile rimozione poste all'esterno degli esercizi commerciali e pubblici, purchè collocate in aderenza al muro del fabbricato e non sporgenti oltre i 50 cm.;

o) occupazioni fatte da terzi in esecuzioni di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e lavori pubblici su aree specificamente individuate ed indicate negli atti tecnici allegati al capitolato in quanto strettamente connesse all'esecuzione dei lavori e opere appaltate;

p) occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici, con manufatti e strutture, purchè ne sia prevista la cessione gratuita al Comune al termine della concessione che non deve avere durata superiore ad anni 10.

q) alle infrastrutture di ricarica e all'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando

una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30% dell'importo.

Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie

Art. 17 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio

comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinate o promosse dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Art. 18 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in due distinte categorie:

- **categoria normale;**

- **categoria speciale.**

2. Le località del territorio comunale comprese nella categoria speciale sono specificate nell'elenco allegato "C" al presente regolamento. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.

3. Alle località appartenenti alla categoria normale viene applicata la tariffa base. La tariffa applicata alle esposizioni pubblicitarie effettuate nelle vie della categoria speciale è maggiorata fino ad un massimo del 150 per cento.

4. Il Comune applica, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, per i soli mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, una maggiorazione fino ad un massimo del 50% delle tariffe.

Art. 19 - Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante

affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, neicasi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, nel rispetto di eventuali regolamenti comunali vigenti;

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata mediante striscioni, ammessa solo nei casi e nei modi previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari a gestione privata diretta;
- b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. E' vietato il lancio o getto dei volantini, come previsto all'art. 71 del vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Atto C.C. n. 140 del 24/07/2019. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 21, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

9. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

Art. 20 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive

1. La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate dal Comune sulla base delle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Sulla base di tali localizzazioni vengono rilasciate, ai soggetti interessati, le autorizzazioni con validità quinquennale.

3. Il Comune, in fase di autorizzazione, richiede il costo di acquisto e di installazione del cartello e, nelle annualità seguenti, il costo relativo alla manutenzione del cartello.

Art. 21 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole

dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente

Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, con il Regolamento urbanistico comunale.

5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6. Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, all'interno della Zona a Traffico Limitato, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 22 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal Regolamento edilizio comunale.

3. Le caratteristiche e i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime nonché dei divieti di cui all'art. 23 del Codice della strada, e degli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dal relativo progetto esecutivo.

5. Le disposizioni relative alle distanze minime e il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati deve essere comunque rispettata una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata. All'interno dei centri abitati si applicano le norme previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal relativo progetto esecutivo.

6. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

7. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapedoni sono regolati dal Piano degli impianti pubblicitari.

Art. 23 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari ove applicabili.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della

strada. All'interno dei centri abitati l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 19, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia ove applicabili.

Art. 24 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Art. 25 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La presenza di eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a

carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non fa venir meno il diritto alla riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% della superficie complessiva di ciascun impianto. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal responsabile del procedimento a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente dal Comune attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione del canone.

Art. 26 - Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

a) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;

b) le tabelle esposte all'esterno/interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

c) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche o simili;

d) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;

e) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente

stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;

f) la pubblicità apposta sulle vetrine delle agenzie di viaggio e delle agenzie immobiliari, sempre che le dimensioni non superino il 40% della superficie complessiva di ciascuna vetrina;

g) le preinsegne delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere;

h) la pubblicità effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programmazione;

i) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o delle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;

l) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro, il beneficio è subordinato alla presentazione di idonea documentazione/autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti;

m) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a mq. 5. Tuttavia per le insegne di superficie complessiva superiore a mq. 5, l'imposta è dovuta per tutta la superficie. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra. Sono comunque esentate dal pagamento le attività insignite del titolo di "Bottega Storica" o "Bottega Storica di Pregio";

n) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;

2. Ai fini dell'esenzione dal canone del precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.

3. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

TITOLO III CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DESTINATE AI MERCATI

Capo I - Disciplina del Canone per l'occupazione di aree destinate a mercati

Art. 27 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Massa destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Art. 28 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 29 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Art. 30 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Art. 31 - Categorie di occupazione giornaliera

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione giornaliera:

Categoria di occupazione giornaliera
1) Commercio su aree pubbliche di beni durevoli
2) Commercio su aree pubbliche di generi alimentari

Art. 32 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 33 - Tariffe

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 50,00 per metro quadrato.

2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 1,20 per metro quadrato.

3. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area nonché della produzione di rifiuti solidi urbani derivante dall'occupazione.

4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Art. 34 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Massa unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell'anno di competenza.

3. Il canone relativo alle concessioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 1000,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, maggio, luglio e ottobre, senza aggravio di interessi, su richiesta del concessionario.

4. Il canone relativo alle concessioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, calcolato per anno solare sulla base delle occupazioni previste dal provvedimento di concessione, può essere versato in tre rate, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce.

5. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. Il Comune trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera

dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 35 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni

– difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

– che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;

– che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni da parte della Polizia Municipale, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

6) Le occupazioni temporanee si intendono si intendono con decorrenza antecedente di giorni 30 alla data del rilievo dell'occupazione abusiva.

Art. 36 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi

individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

TITOLO IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto

Art. 37 - Oggetto

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 36, al Canone per l'occupazione di aree destinate ai mercati .

Capo II - Procedure amministrative

Art. 38 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Art. 39 - Istanza

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, il Comune rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare l'istanza.

3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;

b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;

c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;

e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

h) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate. Nel caso di mancato pagamento il beneficio sarà immediatamente revocato con recupero del credito ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate Patrimoniali e contestuale revoca della concessione.

Art. 40 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale, all'Ufficio viabilità, mobilità e traffico del Comune di Massa direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata, fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione.

3. La Polizia Municipale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva, con applicazione delle sanzioni previste per legge, nonché quelle previste dal presente regolamento e l'obbligo di immediata liberazione dell'area.

4. Per le occupazioni per operazioni di trasloco, di manutenzioni del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore o altre eventuali occupazioni occasionali, la Polizia Municipale rilascia l'autorizzazione/concessione a seguito di apposita richiesta scritta, consegnata o altrimenti fatta pervenire almeno 4 (quattro) giorni prima dell'occupazione.

5. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Disciplinare per la manomissione del suolo pubblico", nonché dal regolamento edilizio.

6. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce un'ammagiorazione del 20% .

7. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

8. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone per l'occupazione di aree destinate ai mercati, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.

Art. 41 - Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria per verificare la regolarità e completezza dell'istanza ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata.

4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché il Comune comunichi il rigetto dell'istanza motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.
6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP - ICP - DPA.

Art. 42 - Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

Art. 43 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
 - le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
 - la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi;
 - gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
 - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
 - l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Art. 44 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto; - rimborso delle spese di sopralluogo, ove previsto;
- prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 45 - Cauzione

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante deve procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere

può comunque arrecare danno agli spazi occupati, è dovuta la presentazione di una cauzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

2. Al termine della concessione, nel caso in cui non sia rinnovata, il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese la rimozione delle opere installate e il ripristino del suolo pubblico, nei termini fissati dal Comune.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione è costituita con le modalità previste dai vigenti Regolamenti comunali.

Art. 46 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In

manca vi provvede il Comune con addebito delle spese;

b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa; c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;

d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

e) osservare il divieto di sub concessione o di trasferimento a terzi della concessione;

f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;

g) versare il canone alle scadenze previste;

h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Art. 47 - Registro concessioni/autorizzazioni

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Art. 48 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti.

Art. 49 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:

a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;

b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto

la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dallasentenza.

Art. 50 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune , quando si verificano:

a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;

b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;

c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;

d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

f) limitatamente alle occupazioni su aree pubbliche ad uso mercato settimanale a posto fisso o occasionale il mancato pagamento del canone entro il termine ultimo del 31/12 dell'anno di riferimento comporterà la decadenza automatica della concessione nel rispetto di quanto previsto legge regionale 62/2018, con la conseguente perdita dell'esercizio dell'attività sull'area interessata.

g) le reiterate violazioni - da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione o di altri soggetti in sua vece - delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- h) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto di concessione/autorizzazione;
- i) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione/autorizzazione;
- l) violazione del divieto di sub-concessione.
- m) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- n) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- o) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- p) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- q) la mancata realizzazione dell'opera entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, senza giustificato motivo;
- r) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di ritiro;
- s) La mancata esposizione del messaggio pubblicitario entro 90 giorni dal rilasciodell'autorizzazione;
- t) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione all'interessato.

5. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

6. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

7. La concessione/autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del titolare della concessione/autorizzazione rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione/autorizzazione.

Art. 51 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o

autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Art. 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione

della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

5. Il rinnovo per il commercio ambulante segue quanto stabilito dalla legge regionale 62/2018

Art. 53 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.
2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.
3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.
4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 39 del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.
6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.
7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.
8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.
9. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

Capo III - Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Art. 54 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.
3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.
5. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta del contribuente con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento; oppure compensate d'Ufficio, con notifica al soggetto passivo, con gli eventuali importi dovuti al Comune a titolo di Canone o di penalità o sanzioni per occupazioni/esposizioni pubblicitarie abusive.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad Euro 12,00.

Art. 55 - Sanzioni

-Sanzioni Ordinarie:

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, oltre ad applicare le indennità previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non può comunque essere inferiore di € 25,00 né maggiore di € 500,00, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. L'ufficio competente provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

4. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

-Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico:

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette

giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme d'igiene o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Art. 56 - Riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il soggetto che vi è obbligato non provvede al pagamento del canone nei termini previsti ovvero dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute seguendo la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativi alla valenza di titolo esecutivo degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

TITOLO V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni

Art. 57 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di MASSA costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 58 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

2. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

3. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione

Art. 59 - Pubbliche affissioni garantite

1. Il Comune garantisce in ogni caso l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti

contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. Tali affissioni sono effettuate, da parte degli interessati, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo.

2. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

3. L'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei relativi siti internet.

4. Per le affissioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

5. Per la determinazione del canone e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applica la disciplina relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari.

Art. 60 - Riduzioni

1. Oltre alle riduzioni previste dall'art. 25 del presente regolamento la tariffa è ridotta alla metà:

a) per le affissioni dei manifesti mortuari;

b) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione.

Art. 61 - Esenzioni

1. Sono in ogni caso esenti dal canone le affissioni di:

a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusa;

b) manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali;

c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento; il richiedente dovrà precisare nella richiesta la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione risulti obbligatoria.

f) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; il

richiedente dovrà allegare alla richiesta idonea documentazione probante la gratuità e autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 62 - Modalità di espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste con carattere di urgenza è dovuta la maggiorazione del 10% del canone con un minimo pari ad Euro 25,82, per ciascuna commissione .
9. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'Ufficio con la data di scadenza prestabilita.

I manifesti pervenuti senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro trenta giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senza altro avviso.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Disposizioni transitorie e finali

Art. 63 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate e Polizia Urbana e legge

Art. 64 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamentinormativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.
3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 65 - Allegati

1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti:
 - allegato "A":Categorie di occupazione e mezzi pubblicitari;
 - allegato "B":Classificazione del territorio comunale;
 - allegato "C": Elenco delle strade comprese nella categoria speciale;

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021